



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TRENTO

nella persona dei signori magistrati

dott. Luciano Spina	Presidente
dott. Benedetto Sieff	Giudice relatore
dott. Jacopo Negro	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento unitario n. 70 / 2025, e precisamente nel **procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 70-1/ / 2025** instaurato su ricorso di:

RENATO FANARA,

con l'avv. Stefano Voltolini e l'avv. Andrea Busico;

**RICORRENTE**

per l'apertura della liquidazione giudiziale di

TIR CORRA' S.R.L. (C.F. 02296850221),

contumace;

**DEBITORE**

in decisione sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente insistendo nella domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale.

\* \* \*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**



Il ricorso merita accoglimento.

La società resistente è da ritenersi in via residuale imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto.

Risulta lo stato di insolvenza della società resistente.

In particolare, sono chiaro indice dell'oggettiva incapacità del resistente / della resistente di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni:

- a) l'omesso pagamento di quanto dovuto al ricorrente, vantante un credito di 16 mila euro portato in decreto ingiuntivo definitivo (docc. 1, 3 ricorrente), dunque inutilmente azionato con procedimento monitorio;
- b) l'infruttuoso tentativo del ricorrente di esecuzione forzata del suo credito tramite pignoramento presso terzi (cfr. doc. 2 ricorrente);
- c) i reiterati inadempimenti a debiti tributari e contributivi verso INPS e INAIL, con l'emissione di numerosi atti di riscossione affidati all'agente della riscossione per complessivi euro 264.198,02 (cfr. informazioni scritte raccolte d'ufficio presso Agenzia delle entrate – Riscossione);
- d) l'omessa pubblicazione dei bilanci relativi agli esercizi successivi al 2022 (cfr. visura camerale in atti).

Il debitore, restando contumace, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, lettera d), c.c.i.i., né ciò altrimenti risulta dagli atti.

L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro trentamila di cui all'art. 49, ultimo comma, c.c.i.i..

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:



**dichiara** l'apertura della liquidazione giudiziale di TIR CORRA' S.R.L., e conseguentemente:

- a) **nomina** giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
- b) **nomina** curatore lo studio professionale associato Mariano Zanolli;
- c) **ordina** al debitore il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
- d) **stabilisce** che il giorno **7 maggio 2026**, alle ore **10.30**, presso la sede di questo Tribunale, si terrà l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato;
- e) **asigna** ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
- f) **autorizza** il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
  - 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
  - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;



- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ricorda che, ai sensi dell'art. 148 c.c.i.i., va consegnata al curatore la corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, diretta al debitore; tale obbligo è limitato alla corrispondenza riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale, nel caso di debitore persona fisica;

ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 149 l. fall., il debitore persona fisica, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio, e ogni loro cambiamento;

dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza, onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 d.p.r. n. 115 del 2002;

dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;

**manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 49, comma 4, c.c.i.i..**

Trento, 11/02/2026

Il Giudice estensore  
Benedetto Sieff

Il Presidente  
Luciano Spina

